

OPP. TRASMISSIONE
MODIFICHE STATUTARIO

17 PIS

ODV 1755 2009/866

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 20-12-2019

Oggi 20 dicembre 2019 alle ore 15,00 presso la sede del Centro Storico-Culturale "CIVITAS NAULI" si riunisce l'assemblea generale dei soci in forma straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione morale dell'attività svolta
- 2) Modifica dello statuto in base alla legge 117/2017
- 3) Rinnovo cariche sociali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione, Fiorito Pierluigi, il quale chiama alle funzioni di Segretario, Paola Interdonato già segretaria della Civitas Nauli.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 28 soci, sia in forma fisica che su delega. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

PUNTO n. 1

Relazione morale dell'attività svolta

Con una breve e piccola relazione, il presidente illustra l'attività svolta in questo anno solare, tutto ciò per rendere informati i soci sulla vita del nostro sodalizio.

L'assemblea prende atto.

PUNTO n. 2

Il Presidente comunica che in seguito all'introduzione della nuova legge sul volontariato (n. 117 del 2017) gli statuti delle organizzazioni dovranno essere integrati in alcuni punti. Viene letto il testo dello statuto con le integrazioni; va precisato che non subiranno modifiche gli indirizzi e gli obiettivi indicati nell'atto costitutivo e ribaditi nei successivi statuti, non cambia la sede sociale, non cambia la denominazione sociale a cui verrà aggiunto l'acronimo ODV e non cambia (sino a fine mandato) il Consiglio Direttivo.

Si allega al verbale copia dello statuto.

L'assemblea approva all'unanimità in forma palese.

PUNTO n. 3

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali si fissa il periodo per le votazioni; l'assemblea si terrà nel mese di gennaio.

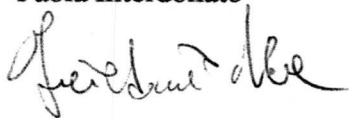
L'assemblea approva.

Si precisa che:

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.

Alle ore 16,40 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria
Paola Interdonato



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 22 GEN. 2020 152 serie 3
Versati € esente

IL FUNZIONARIO
Roberto Pasetto

il Presidente
Pierluigi Fiorito



A.O.O. REGIONE LIGURIA	
PROTOCOLLO GENERALE	
13/02/2020	12061
55808	
PROTOCOLLO	

DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	
UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA	
TERZO SETTORE, ATTIVITÀ DI OPPORTUNITÀ	
13/02/2020	
55808	
ASSEGNATO A	Don. Bettino
IN DATA	
IL DIRIGENTE	Sannacal

**CENTRO STORICO-CULTURALE
CIVITAS NAULI ODV**



STATUTO SOCIALE

REGISTRATO IL 22 GEN. 2020 *al n. 152/serie 3*
.....

ARTICOLO n 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Punto n. 1

E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato : "CENTRO STORICO-CULTURALE CIVITAS NAULI ODV che assume la forma giuridica di associazione.

Punto n.2

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Punto n. 3

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Noli. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO n. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

Punto n. 1

L'organizzazione persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lsg. 117/2017 :

- d educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- f interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- i organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- k organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- m servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
- t organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Punto n. 2

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Punto n. 3

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Punto n. 4

L'organizzazione ha per scopo, soprattutto nell'ambito regionale, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale ligure, la conservazione, la difesa, il recupero e la diffusione delle tradizioni linguistiche dialettali e del patrimonio storico-culturale-ambientale del territorio ligure, la salvaguardia ambientale del territorio ligure, l'organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di carattere sociale in genere.

Detta azione si estrinseca in costante stretta collaborazione con le componenti operative economico-sociali della collettività con le istituzioni scolastiche e con gli enti amministrativi locali, in interventi di collaborazione, di indirizzo e di sostegno nel settore urbanistico, con particolare riguardo alla preservazione e valorizzazione dei monumenti del passato, alla tutela e valorizzazione

del paesaggio, al miglioramento estetico e ricettivo delle località, agli interventi contro il degrado dei quartieri e delle singole costruzioni e dell'eventuale recupero delle stesse.

E' compito dell'associazione promuovere e coordinare studi, ricerche storiche ed archeologiche, la raccolta e la conservazione di materiale storico e di tutte le testimonianze della tradizione ligure, compreso il dialetto, promuovere e curare la pubblicazione di notizie, studi e relazioni indirizzati alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, urbanistico e paesaggistico del paese; svolgere attività di promozione educativa in genere e soprattutto, con i giovani e la terza età; organizzare e partecipare ad eventi di natura sportiva dilettantistica e amatoriale.

Nell'esercizio dell'attività sociale l'associazione agisce preferibilmente in stretta collaborazione con enti ed organizzazioni locali e con altre associazioni aventi scopi analoghi o analoghe caratteristiche. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi o affini al proprio, nonché partecipare ad enti con scopi umanitari. Comunque gli aderenti forniscono le loro prestazioni in modo totalmente gratuito.

ARTICOLO n. 3

ATTIVITA' DIVERSE

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO n. 4

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'organizzazione è indipendente ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO n. 5

ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Punto n. 1

L'Organizzazione è a carattere aperto.

Punto n. 2

Gli associati sono persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Punto n. 3

E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Punto n. 4

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.

Punto n. 5

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Punto n. 6

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per :

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto.
- Mancato versamento della quota associativa.
- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
- Esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Punto n. 7

categorie di soci:

SOCI FONDATORI: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'organizzazione e che, come tali, sono indicati nell'atto costitutivo.

SOCI ORDINARI: coloro che aderiscono all'organizzazione sostenendone l'attività e la valorizzazione.

SOCI ONORARI: coloro che hanno contribuito e/o possono contribuire, con la loro attività e/o con la loro posizione sociale, al perseguimento degli scopi dell'organizzazione; i soci onorari stessi non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO n.6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Punto n. 1

-Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri

Punto n. 2

-Gli associati del CENTRO STORICO-CULTURALE CIVITAS NAULI hanno diritto di :

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ;
- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi della legge;
- Recedere dall'appartenenza all'associazione;
- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo amministrativo.

Punto n. 3

-Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di :

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Non arrecare danni morali e materiali all'organizzazione.

ARTICOLO n.7

VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Punto n. 1

-L'organizzazione nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri iscritti e dalle persone aderenti agli enti associati .

Punto n.2

-Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale ,spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo anche dal beneficiario.

Punto n. 3

-Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

Punto n. 4

-La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Punto n.5

-L'organizzazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Punto n. 6

-L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO n. 8

ORGANI SOCIALI,GRATUITA' E DURATA

Punto n.1

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati.
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
- Organo di revisione(nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)

Punto n. 2

Ai componenti degli organi sociali,ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 , secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Punto n. 3

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ARTICOLO n. 9

ASSEMBLEA

Punto n. 1

-L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione, e in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Punto n. 2

-Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Punto n. 3

-E' convocata mediante avviso da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione,l'orario,il luogo,l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

Punto n. 4

-L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno di un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritenga necessario.

Punto n. 5

-I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera

Punto n. 6.

-Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Punto n. 7

-Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Punto n. 8

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Punto n. 9

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Punto n. 10

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Punto n. 11

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Punto n. 12

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e se previsto, il bilancio sociale.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta dell'organo di amministrazione le quote di ammissione ed i contributi associativi per ciascuna categoria di socio, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Punto n.1

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

Punto n. 2

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Punto n. 3

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di tre membri.

Punto n. 4

L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Punto n. 5

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui preavviso può essere più breve.

Punto n. 6

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica della carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

Punto n. 7

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile sugli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Punto n. 8

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO n. 11

IL PRESIDENTE

Punto n. 1

Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.

Punto n. 2

L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Punto n. 3

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Punto n. 4

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

Punto n. 5

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni funzione in caso questi si impossibilita nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO n. 12

ORGANO DI CONTROLLO

Punto n. 1

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Punto n. 2

L'Organo di Controllo :

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Punto n. 3

L'organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ARTICOLO n. 13

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Punto n. 1

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente

articolo.

ARTICOLO n 14

RISORSE

Punto n. 1

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Punto n. 2

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo di controllo amministrativo e intestato all'organizzazione.

ARTICOLO n. 15

BILANCIO D'ESERCIZIO

Punto n. 1

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Punto n. 2

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Punto n.3

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Punto n. 4

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO n. 16

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, L'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO n. 17

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO n. 18

RAPPORTI DI LAVORO

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO n.19

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO n. 20

STATUTO

Punto n. 1

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Punto n. 2

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO n. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

